

Approvata la legge di conversione del Milleproroghe. Le novità in sintesi

Dopo la questione di fiducia posta dal Governo, la **Camera dei deputati** ha approvato la **Legge di conversione del Decreto Milleproroghe**.

Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali **novità fiscali** introdotte.

- | | |
|---|--|
| Sospensione dei termini in materia di agevolazione “prima casa”
Articolo 3, comma 10-quinquies | Vengono nuovamente sospesi i termini, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 , previsti ai fini dell'applicazione dell'agevolazione “prima casa” . Si ricorda, a tal proposito, che l'ultima sospensione era stata disposta, fino al 31.03.2022, dall'articolo 3 D.L. 228/2021.
La nuova disposizione, tuttavia, fa salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della norma , emessi per il mancato rispetto dei termini previsti, escludendo altresì il rimborso di quanto già versato. |
| Proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali (articolo 3, commi 10-octies-10-novies) | Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio dell'opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi.
Viene prorogato alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali. |
| Proroga e facoltà di annullamento automatico per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle | Gli enti territoriali possono estendere, entro il 31 marzo 2023 , alcuni istituti previsti dalla Legge di bilancio 2023 nell'ambito della c.d. “Tregua fiscale” (conciliazione agevolata delle |

agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali
(articolo 3-bis)

controversie, rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione e regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale) alle **controversie in cui è parte il medesimo ente** o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie.

Con riferimento, invece, allo **stralcio dei carichi fino a 1.000 euro**, gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (e quindi, tra gli altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza privati), se alla data del **31 gennaio 2023** non hanno adottato il **provvedimento** con il quale stabiliscono di non applicare l'annullamento automatico, sono **rimessi in termini e possono adottarlo entro il 31 marzo 2023**. Entro lo stesso termine possono **aderire all'integrale applicazione dell'annullamento automatico**.

Misure a sostegno dell'edilizia privata
Articolo 10, commi 11-decies e 11-undecies

In considerazione delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono **prorogati di due anni** (rispetto alla proroga già disposta con l'articolo 10-septies D.L. 21/2022):

- i **termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire** rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2023
- il **termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione**, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formati fino al 31 dicembre 2023.

Termine per gli investimenti in beni strumentali nuovi "non 4.0"
Articolo 12, comma 1-bis

Viene posticipato, dal 30 giugno al **30 novembre 2023**, il **termine ultimo per l'effettuazione di investimenti in "altri beni strumentali" nuovi (ovvero "non 4.0")** per cui - con riferimento all'anno **2022** - spetta un credito d'imposta al 6%, a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non "prenotati" non è invece previsto alcun credito d'imposta.

Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d'imposta per investimenti 4.0
Articolo 12, comma 1-ter

Viene **prorogato al 30 novembre 2023** (in luogo del 30 settembre 2023 previsto, da ultimo, dalla Legge di bilancio 2023) il termine entro il quale possono essere **effettuati gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0**, se l'ordine è stato accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è effettuato il pagamento di acconti in misura

Credito d'imposta attività agricola e pesca
Articolo 15, comma 1-quinquies

almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Viene differito, dal 31 marzo al **30 giugno 2023**, il termine di **utilizzabilità del credito di imposta riconosciuto alle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca**, a parziale compensazione della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante nel **terzo trimestre** dell'anno 2022.

La norma introduce, altresì, un termine (16 marzo 2023) entro cui i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a **inviare all'Agenzia delle entrate l'importo del credito maturato nel 2022**.

Obblighi di trasparenza
Articolo 22-bis

Come noto, la L. 127/2017 prevede specifici obblighi di **pubblicazione delle erogazioni pubbliche** (sul sito internet o nella nota integrativa), pesantemente **sanzionati**.

La Legge di conversione interviene nuovamente sul **termine a decorrere dal quale trovano applicazione le sanzioni**, differendolo al **1° gennaio 2024**.

Anche per quest'anno, quindi, viene esclusa l'applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023, con un ulteriore differimento della loro decorrenza all'anno successivo.